

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABETE, ROSSATTINI, ORSENIGO, MEROLLI, BIANCHINI, BONNETTI, RUSSO FERDINANDO, MORO, ARMELLIN, CACCIA, RIGHI, SCAIOLA, BONFERRONI, BRICCOLA, BECCHETTI, CASATI**

*Presentata il 21 novembre 1985*

### Legge quadro in materia di pesca nelle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il graduale degrado dell'assetto idrogeologico del nostro territorio è ormai giunto ad un livello tale da suscitare vivo allarme. Le cause di questa insostenibile situazione vanno ricercate nelle svariate disfunzioni insite nell'allocazione delle risorse e nel permanere di un antiquato e privilegiato regime vincolistico delle acque.

L'assenza di un quadro legislativo organico cui riferirsi per disciplinare la pesca, e in particolare quella amatoriale, ostacola altresì, e spesso vanifica, l'impegno profuso dalle regioni in attuazione di competenze ad esse attribuite anche a livello costituzionale.

Principalmente per questi motivi le associazioni nazionali dei pescatori sportivi — Associazione italiana libera pesca, ARCI-pesca, ENAL-pesca, Ital-caccia (sezione pesca) — hanno già segnalato con forza l'improcrastinabile necessità di una legge quadro in materia.

A questa occorrenza intende fornire una risposta la presente proposta di legge, la quale — postulando il principio della indisponibilità dell'ittiofauna, considerata patrimonio statale — si articola lungo alcune direttrici fondamentali: approfondimento della normativa anti-inquinamento; rafforzamento e razionalizzazione delle competenze regionali; sostegno nei confronti della pesca professionale nelle acque interne ed estensione delle previdenze previste per l'agricoltura alle attività di pesca; infine liberalizzazione delle acque interne.

I principi generali sono contenuti nel titolo I (articoli 1-6).

L'articolo 1 stabilisce il principio-cardine sul quale si snoda l'intera proposta, secondo il quale la fauna acquatica vivente nelle acque interne del territorio nazionale costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata in quanto tale.

L'articolo 2 definisce l'ambito delle competenze regionali finalizzate alla conservazione e all'incremento della fauna acquatica e subordina ad autorizzazione preventiva ogni immissione di qualsivoglia sostanza nelle predette acque interne, nel quadro dell'intervento statale contro l'inquinamento.

L'articolo 3, dopo aver fornito la nozione legislativa di acque interne, nelle quali le regioni assolvono i compiti ad esse assegnati, vincola al mantenimento della fauna acquatica l'eventuale determinazione di derivazioni d'acqua e di estrazione di materiale inerte dell'alveo dei corsi d'acqua.

Il successivo articolo 4 prevede la liberalizzazione generalizzata di tutte le acque interne pubbliche e la conseguente abolizione di tutti i relativi diritti esclusivi di pesca, ai cui titolari viene corrisposta, con provvedimento della giunta regionale competente, una indennità avverso la quale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

L'articolo 5 istituisce il Comitato tecnico nazionale per la pesca, a cui sono demandati compiti di coordinamento delle attività e dei calendari di pesca, nonché di formulazione di proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale. Il Comitato, che coordina anche studi e ricerche effettuati da istituti scientifici e regioni per la tutela dell'ittiofauna, è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, ed è composto, oltre che da cinque rappresentanti delle Regioni, anche dai rappresentanti delle organizzazioni e degli enti del settore. La costituzione del comitato viene infine prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa le designazioni indicate.

L'ultimo articolo del titolo I, l'articolo 6, disciplina il riconoscimento delle associazioni dei pescatori istituite per atto pubblico, purché possiedano i requisiti elencati nell'articolo. Il riconoscimento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato

tecnico nazionale per la pesca. L'ultimo comma dispone infine il riconoscimento delle quattro principali organizzazioni del settore.

Il titolo II (articoli 7-13) è tutto mirato alla gestione del territorio, ovviamente demandata alle regioni. Esse infatti provvedono ad una adeguata classificazione delle acque interne ai fini della pesca, professionale e sportiva (articolo 7); redigono inoltre, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, la carta ittica regionale, descrittiva quanto alla tipologia delle acque e alle specie ittiche, e propositiva quanto agli interventi atti ad aumentarne la produttività (articolo 8); predispongono infine piani annuali o pluriennali finalizzati al ripopolamento naturale delle acque interne, anche prevedendo appositi divieti di pesca (comunque non eccedenti un triennio per lo stesso ambiente), nonché impianti, gestiti in proprio o autorizzati con precisa regolamentazione, adibiti all'allevamento di specie ittiche ai fini del ripopolamento (articolo 9).

Le regioni, onde assolvere i compiti ad esse assegnati dalla presente legge, esercitano, oltre alle funzioni legislative, anche quelle amministrative, in proprio o delegandole agli enti locali minori o avvalendosi dei loro uffici. Esse possono altresì avvalersi dell'ausilio di istituti pubblici di ricerca, nonché di organizzazioni od enti che operano territorialmente nel settore (articolo 10).

Anche le Regioni possono inoltre costituire comitati regionali della pesca, in conformità con le disposizioni dell'articolo 5 (in quanto applicabili a livello regionale), e con l'unico vincolo del rispetto della pariteticità tra i rappresentanti delle associazioni dei pescatori di mestiere e dei pescatori sportivi (articolo 11).

Nel quadro del generale riordino della materia, in vista del conseguimento dei fini prefissati, viene disposta la soppressione dei consorzi obbligatori per la tutela della pesca, di cui all'articolo 53 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 nonché il trasferimento del relativo patrimonio immobiliare alle regioni e pro-

vince autonome nel cui territorio tali beni sono ubicati, le quali subentrano ai predetti consorzi nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti al patrimonio, dal momento del trasferimento (articolo 12).

Ultima incombenza regionale prevista dal titolo II è la pubblicazione del calendario alieutico annuale (articolo 13).

Più specificamente incentrato nella disciplina dell'esercizio della pesca è il titolo III (articoli 14-18), che si apre con la autorizzazione alla pesca nelle acque interne per i cittadini muniti di licenza, nel rispetto della normativa regionale in materia. Vengono altresì previste norme specifiche in materia di validità e sulle modalità del rilascio della licenza (articolo 14).

Classificazione delle licenze di pesca, costi relativi ed autorizzazioni speciali sono poi oggetto di una specifica norma (articolo 15).

Sono quindi previsti alcuni casi particolari: l'esenzione dalla licenza per i giovani fino al quattordicesimo anno di età che esercitino la pesca con la canna (arti-

colo 16); nonché il libero accesso alle acque pubbliche, in deroga all'articolo 842, ultimo comma, del codice civile, purché non si arrechino pregiudizi alle colture (articolo 17).

Per fini connessi a quelli perseguiti dalla presente proposta di legge viene infine consentita l'istituzione di un fondo regionale (articolo 18).

A corredo e chiarimento della normativa fin qui proposta al vaglio del Parlamento, sono posti gli articoli 19-22, oggetto del titolo IV.

Essi contengono specifiche disposizioni in materia di divieti, sanzioni e vigilanza. Nel dettaglio: l'articolo 19 vieta l'apposizione di reti o altri strumenti di pesca nei corsi d'acqua, tali da impedire il passaggio del pesce, e pone ulteriori divieti relativi a particolari tipi e forme di pesca nelle acque interne; l'articolo 20 prevede le sanzioni pecuniarie e amministrative applicabili in casi di trasgressione alle norme di cui al precedente articolo 19; l'articolo 21 disciplina la vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge e nelle leggi regionali in materia.

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I.

## PRINCIPÌ GENERALI

## ART. 1.

*(Tutela della fauna acquatica).*

Nell'interesse generale e per un razionale uso delle risorse naturali, la fauna acquatica, stabilmente o temporaneamente in stato di libertà nelle acque interne del territorio nazionale, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato e, come tale, è tutelata.

## ART. 2.

*(Competenze regionali).*

Le regioni esercitano i compiti ad esse spettanti, a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni ad esse attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di inquinamento delle acque, anche al fine di garantire la conservazione e l'incremento della fauna acquatica.

Ai fini di cui al precedente comma, qualsiasi immissione diretta o indiretta, permanente, saltuaria o episodica di sostanze liquide, solide o gassose nelle acque interne di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente autorizzata dalla regione e deve attenersi oltre che alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, anche alle leggi regionali contro l'inquinamento.

## ART. 3.

*(Acque interne).*

Sono considerate acque interne quelle comprese entro la congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi

in mare, e cioè: fiumi, laghi, ogni altro corso d'acqua naturale o artificiale, lagune o stagni o sacche o bacini in acque salse o salmastre.

In tali acque le regioni esercitano la protezione e la gestione delle popolazioni acquatiche e la conservazione dei relativi ambienti.

Le derivazioni d'acqua e l'estrazione di materiale inerte dall'alveo dei corsi di acqua non devono essere di pregiudizio al mantenimento della fauna acquatica.

#### ART. 4.

*(Liberalizzazione delle acque interne).*

Allo scopo di regolarizzare in modo uniforme l'attività alieutica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le acque interne pubbliche sono rese libere da qualsiasi diritto esclusivo di pesca, comunque denominato, spettante e conseguito a qualsiasi titolo.

Le esclusività di pesca, conseguite in base all'articolo 14 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono abolite.

Ai titolari dei diritti esclusivi di cui al primo comma, con provvedimento della giunta regionale competente, è corrisposta una indennità pari all'ammontare medio dei tributi pagati negli ultimi cinque anni su tali diritti e per l'esercizio dei medesimi, previa presentazione dei documenti comprovanti la spettanza dei diritti estintivi. Avverso il provvedimento della giunta regionale che determina l'ammontare dell'indennità è ammesso ricorso al competente tribunale amministrativo regionale.

#### ART. 5.

*(Comitato tecnico nazionale).*

È istituito un Comitato tecnico nazionale per la pesca con compiti di coordinamento delle attività e dei calendari di pesca su aree nazionali omogenee, nonché di formulazione di proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie ed alle



convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e delle popolazioni acquatiche, della ittiofauna e dell'esercizio della pesca.

Al Comitato sono conferiti altresì compiti di coordinamento degli studi e ricerche effettuati dagli istituti scientifici e dalle Regioni per valutare il patrimonio ittico nelle acque interne e per proteggere e tutelare l'ittiofauna.

Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto da cinque rappresentanti delle regioni, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali cooperative della pesca giuridicamente riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di pescatori sportivi riconosciute, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni naturalistiche più rappresentative, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa designazione delle organizzazioni ed enti di cui al precedente comma.

#### ART. 6.

*(Riconoscimento delle associazioni di pescatori).*

Le associazioni dei pescatori istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) promozione ed organizzazione di attività alieutiche e di salvaguardia della natura;

b) non perseguimento di fini di lucro;

c) volontarietà dell'adesione e possibilità di recesso da parte degli associati;

d) ordinamento democratico ed elettività delle cariche sociali,

e) presenza organizzata a carattere nazionale

Le associazioni di cui al precedente comma sono riconosciute con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui all'articolo 5

Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge, la Federazione italiana pesca sportiva, l'ARCI-pesca, l'Associazione italiana libera pesca e l'Unione nazionale ENAL-Caccia Pesca Tiro

## TITOLO II

### GESTIONE DEL TERRITORIO

#### ART 7

*(Classificazione delle acque interne)*

Le regioni provvedono alla classificazione delle acque interne ai fini della pesca professionale e sportiva, tenendo conto delle caratteristiche fisico-chimiche e biologiche degli ambienti

#### ART 8

*(Carta ittica regionale)*

Sulla base della classificazione di cui al precedente articolo, le regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione della carta ittica regionale nella quale sono indicati il tipo delle acque e le variazioni biologiche, le specie ittiche presenti, anche in passato, il tipo di interventi tecnici atti ad aumentarne la produttività

#### ART 9

*(Ripopolamento delle acque interne)*

Per gli interventi nel settore della pesca le regioni predispongono, articolan-

doli per bacini o tronchi di bacino, piani annuali o pluriennali che prevedano zone di frega e zone vietate alla pesca, onde consentire la riproduzione e quindi il ripopolamento naturale

Le regioni possono vietare totalmente l'attività di pesca, per determinate specie e su determinati corsi o specchi d'acqua, in tutto o in parte, quando ciò sia motivato dagli interventi straordinari di gestione dell'incremento ittico. Il periodo di tali divieti non può superare i tre anni per lo stesso ambiente

Le regioni possono gestire in proprio o autorizzare con precisa regolamentazione impianti adibiti all'allevamento di specie ittiche ai fini del ripopolamento

#### ART 10

*(Potestà legislative e amministrative regionali)*

Le regioni esercitano, oltre alle funzioni legislative inerenti l'esercizio della pesca, quelle amministrative, anche delegandole alle amministrazioni provinciali, ai comuni singoli o associati, alle comunità montane ovvero avvalendosi dei loro uffici

Le regioni e gli altri enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, dell'ausilio degli istituti pubblici di ricerca, nazionali e regionali, nonché della collaborazione delle associazioni delle cooperative professionali, dei pescatori sportivi, dei sindacati, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche che operano nel territorio

Alle regioni ed agli altri enti delegati compete altresì il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di gare di pesca sportiva

#### ART 11

*(Comitati tecnici regionali)*

Le regioni, per provvedere alla gestione sociale delle acque pubbliche e per il loro razionale uso nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 9, possono co-

stituire comitati tecnici regionali della pesca secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 in quanto applicabili a livello regionale, rispettando comunque il principio della pariteticità tra i rappresentanti delle associazioni dei pescatori di mestiere e dei pescatori sportivi.

ART. 12.

*(Soppressione dei consorzi obbligatori).*

I consorzi obbligatori per la tutela della pesca di cui all'articolo 53 del testo unico emanato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono soppressi.

Il patrimonio immobiliare dei soppressi consorzi, con i rispettivi arredamenti ed attrezzature, è trasferito alle regioni ad autonomia ordinaria e speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel cui territorio i beni sono ubicati, con decreti del presidente della giunta regionale.

Le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive nei rapporti processuali inerenti agli immobili, arredamenti ed attrezzature dei soppressi consorzi, dal momento del trasferimento.

ART. 13.

*(Calendario alieutico annuale).*

Le regioni pubblicano entro e non oltre il 10 gennaio di ogni anno il calendario alieutico relativo all'intero anno, nel quale sono indicati, articolati per bacini, i periodi di divieto, le aree protette, le quantità e misure minime per ciascuna specie catturabile.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLA PESCA

ART. 14.

*(Licenza di pesca).*

La pesca nelle acque interne è consentita a tutti i cittadini muniti di licenza

nel rispetto dei modi, dei tempi e delle misure relative a ciascuna specie di pesce catturabile, fissati dalle regioni.

La licenza ha validità per sei anni, viene rilasciata dalle regioni ed autorizza all'esercizio della pesca su tutto il territorio nazionale.

Per l'esercizio della pesca, unitamente alla licenza di cui al precedente comma, occorre il possesso della ricevuta del versamento delle tasse annuali di concessione alla regione, nonché la titolarità di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 15.

*(Tipologia delle licenze di pesca).*

Le licenze di pesca di cui all'articolo precedente sono così classificate:

1) licenza di tipo A per l'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti, riservata ai pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Questi sono tenuti a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, entro tre mesi dal rilascio della licenza;

2) licenza di tipo B per l'uso della canna con uno o più ami, con o senza mulinello e per la bilancia non superiore a metri 1,50 per lato, riservata a coloro che praticano l'attività di pesca sportiva e amatoriale;

3) licenza di tipo C riservata agli stranieri o ai cittadini italiani residenti all'estero, che soggiornino nel territorio della regione, per l'uso degli attrezzi previsti dalla licenza di tipo B. Tale licenza ha la validità di tre mesi.

Il costo di ciascun tipo di licenza viene determinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5.

Le regioni possono autorizzare all'esercizio della pesca a scopo di studio, su motivata richiesta, il personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici.

I titolari di impianti di piscicoltura o di derivazioni di acque pubbliche utilizzate per laghetti sportivi, debbono essere muniti di apposita autorizzazione della regione per il personale adibito all'esercizio delle operazioni di cattura.

## ART. 16.

*(Esenzione dalla licenza).*

Il rilascio della licenza di pesca, di cui all'articolo 14 della presente legge non è richiesto per i giovani fino al quattordicesimo anno di età, che esercitino la pesca con la canna anche munita di mulinello.

## ART. 17.

*(Accesso alle acque pubbliche).*

In deroga all'ultimo comma dell'articolo 842 del codice civile l'accesso alle acque pubbliche non può essere impedito dal proprietario di un fondo purché non si arrechino pregiudizi alle colture.

## ART. 18.

*(Fondo regionale).*

Le regioni possono istituire un fondo corrispondente all'ammontare delle tasse di cui all'articolo 15, da destinare annualmente alle spese di gestione delle acque e, in misura non inferiore al 30 per cento, alle associazioni di pescatori esistenti nella regione, per l'organizzazione della vigilanza volontaria, delle attività ricreative e sportive, nonché delle iniziative educative e culturali.

## TITOLO IV.

## NORME FINALI

## ART. 19.

*(Divieti).*

È vietato collocare reti o apparecchi fissi o mobili da pesca attraverso fiumi, canali o torrenti e altri corsi d'acqua, in

modo che possano impedire totalmente il passaggio del pesce.

È inoltre vietata, nelle acque interne: la pesca, con qualsiasi attrezzo, della fauna ittica non pervenuta alle misure prescritte; la pesca subacquea con o senza autorespiratori; la pesca con l'uso di dinamite o di altre materie esplosive ovvero con materiale atto a stordire od uccidere i pesci od altri animali acquatici, dei quali è vietata la raccolta e la vendita.

ART. 20.

(Sanzioni).

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge e nelle leggi regionali in materia, sono stabilite dalla regione e non possono essere inferiori a lire 10.000 né superiori a lire 500.000, fatti salvi i diritti dei terzi.

Le regioni possono altresì stabilire, per la violazione dei divieti di cui al precedente articolo 19, il sequestro amministrativo del prodotto pescato e dei mezzi di pesca.

Ai reati di inquinamento o di pesca con esplosivo, ferme restando le sanzioni penali vigenti, si applicano la sanzione pecuniaria di lire 500.000, il ritiro della licenza con preclusione dell'esercizio della pesca per un periodo dai due ai cinque anni.

ART. 21.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge e nelle leggi regionali in materia, è affidata agli agenti e guardiapesca dipendenti dalla regione ed alle guardie volontarie delle associazioni alieutiche autorizzate, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie dei parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, forestali e campestri.

Per l'esercizio della vigilanza, gli addetti indicati nel precedente comma possono chiedere l'esibizione della licenza di pesca e del prodotto pescato, e procedere, nei casi previsti, al sequestro amministrativo del prodotto pescato e dei mezzi di pesca. In caso di contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, essi redigono verbale, rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al trasgressore entro trenta giorni.